

## REGOLAMENTO (CE) N. 1878/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1995

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

- (1) Nell'aprile 1993 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(5)</sup>, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC ex 2507 e ex 2508.
- (2) L'avviso è stato pubblicato in seguito ad una denuncia scritta presentata dalla Société Argiles et Mineraux AGS (« AGS »), Clérac, 17270 Montguyon (Francia), che assertivamente rappresenta una parte importante della produzione comunitaria totale di chamotte refrattarie. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (3) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori e gli esportatori dei paesi d'esportazione, gli importatori notoriamente interessati, i rappre-

sentanti dei paesi esportatori e il denunziante, ed ha offerto alle parti direttamente interessate di comunicare le loro informazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (4) Due associazioni e due società dell'industria utilizzatrice hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
- (5) Nessun produttore o esportatore e nessun'altra delle parti interessate della Repubblica popolare cinese hanno comunicato le loro osservazioni nel corso dell'inchiesta, né hanno risposto ai questionari inviati loro dalla Commissione.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle decisioni preliminari, ed ha svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società:

## a) produttori comunitari:

Société Argiles et Minéraux AGS  
Clérac  
F-17270 Montguyon

ARCICHAMOTAS (Arcillas y Chamotas Asturianas, Sl)  
c/Uría, nº 76-3º D  
Oviedo, Spagna

## b) importatori non collegati:

Frank & Schulte GmbH  
Alfredstr. 154  
D-45131 Essen

Possehl Erzkontor GmbH  
Beckergrub 38-52  
D-23552 Lubeca

- (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1º aprile 1992 e il 31 marzo 1993.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

## Descrizione del prodotto

- (8) Il prodotto in esame è la terra di chamotte refrattaria non lavorata, detta anche « kilnrun » (a volte denominata « argilla refrattaria calcinata », « argilla flint calcinata », « argilla calcinata » o « caolino calcinato ») con un tenore in allumina pari ad almeno il 40 % ma non superiore al 55 %. Queste

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(5) GU n. C 104 del 15. 4. 1993, pag. 8.